

Entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro devono verificare che i dipendenti abbiano fruito almeno di due settimane di ferie relative all'anno 2014.

In caso contrario, sarà applicata una sanzione pecuniaria che varia in base al numero di lavoratori per i quali non è stato concesso il periodo feriale. Al riguardo, occorre ricordare che entro il 30 giugno 2015 invece, dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie dell'anno 2013.

Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi CCNL, è un diritto irrinunciabile del lavoratore in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la sua durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali. Si distinguono tre periodi di riposi: i primi due periodi corrispondono a due settimane l'uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione.

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell'impresa.